



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Originale

Prot. n.

ORDINANZA N.16 DEL 12-04-2019

Oggetto : REVOCA ORDINANZA DOMANDA SIG.RA HICKSON TAMSIN ANNE

IL SINDACO

VISTI:

- la segnalazione del danno prodotto dal sisma del 24/08/2016 e seguenti con contestuale richiesta di sopralluogo sul fabbricato ubicato in Via Volturelle n. 21, effettuata dalla Sig.ra Hickson Tamsin Anne con istanza acquisita agli atti comunali al prot. n. 6933 del 30/08/2016;
- l'esito della verifica di danno ed agibilità, di cui al sopralluogo effettuato in data 04/08/2017, realizzata attraverso la compilazione della "Scheda AeDES" (SCHEDA n. 009, Squadra n. P1446) per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, ai sensi del DPCM del 05/05/2011, aggiornato con il DPCM del 08/07/2014, dal quale si evince che il locale sottotetto del fabbricato di proprietà dei Sigg. Hickson Tamsin Anne (HCKTSN62E56Z347I) e Montecchiari Aldo (MNTLDA52E30D042A), ubicato in Via Volturelle 21, e distinto catastalmente al Foglio 13 mappale n. 287 sub. 4-5 porzione-6-7, è da ritenersi parzialmente inagibile (giudizio di tipo C);
- l'esito della verifica di danno ed agibilità, di cui al sopralluogo effettuato in data 04/08/2017, realizzata attraverso la compilazione della "Scheda AeDES" (SCHEDA n. 010, Squadra n. P1446) per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, ai sensi del DPCM del 05/05/2011, aggiornato con il DPCM del 08/07/2014, dal quale si evince che il locale sottotetto del fabbricato di proprietà dei Sigg. Hickson Tamsin Anne (HCKTSN62E56Z347I) e Montecchiari Aldo (MNTLDA52E30D042A), ubicato in Via Volturelle 21, e distinto catastalmente al Foglio 13 mappale n. 287 sub. 5 porzione, è da ritenersi inagibile (giudizio di tipo E);
- l'ordinanza n. 269 del 22/09/2017 Prot. 8701/2017;
- la comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del R.E.C. presentata presso questo Ente in data 27/04/2018 prot. n. 3773 dal tecnico incaricato Ing. Michele Bonfigli con la quale viene comunicato l'avvio dei lavori consistenti in "...opere provvisorie atte al ripristino delle condizioni di stabilità dei locali stessi precedenti agli eventi sismici...";
- la perizia asseverata dal tecnico incaricato Ing. Michele Bonfigli, presentata in data 18/05/2018 prot. n. 4334, nella quale viene dichiarato che sono state eseguite le opere oggetto della comunicazione citata al punto precedente e nello specifico consistenti nella messa in sicurezza della lesione sul prospetto Est e delle lesioni sulle pareti della grotta lato Sud dell'edificio. Inoltre nella suddetta perizia viene dichiarato dal tecnico incaricato che possono essere ripristinate le condizioni di agibilità dell'intero sub. 6 mentre rimangono inagibili i sub. 4 – 5 e 7 porzione;
- l'integrazione, presentata dall'Ing. Michele Bonfigli in data 28/05/2018 prot. n. 4630, della perizia asseverata sopra citata contenente una descrizione più dettagliata degli interventi eseguiti e l'aggiunta di opere di messa in sicurezza aggiuntive non presenti nella precedente

perizia con le quali può essere considerato messo in sicurezza l'intero immobile. Constatato però che per la messa in sicurezza è stato necessario puntellare alcuni solai (come indicato nella documentazione fotografica a corredo dell'integrazione), tali opere non consentono di fruire parti dell'immobile e di conseguenza si rende accessibile solo una porzione del sub. 7.

- l'ordinanza n. 35 del 29/05/2018 Prot. 4656/2018 che revoca e sostituisce la precedente ordinanza n. 269 del 22/09/2017 Prot. 8701/2017;

- la presentazione del progetto attraverso la piattaforma MUDE n. pratica 1257/2017 (490.40.20/2017/USR/1257) del 14/12/2017 consistente in lavori di riparazione e rafforzamento locale dell'immobile in oggetto a destinazione abitativa;

- l'esecuzione delle opere e il conseguente certificato di ultimazione dei lavori e di conformità, presentato dal tecnico incaricato Ing. Michele Bonfigli, sulla piattaforma Domus con istanza n. 26948 del 09/04/2019; dove lo stesso attesta che in data 04/04/2019 sono terminati i lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle previsioni e prescrizioni progettuali;

VALUTATO che sono pertanto venute a cessare le motivazioni che hanno determinato l'adozione dei provvedimenti di sgombero del fabbricato sito in C.Da Volturelle n. 21 e distinto catastalmente al Foglio 13 mappale 287 sub. 4 - 5 porzione - 6 - 7 con l'Ordinanza n. 35 del 29/05/2018 - Prot. n. 4656/2018;

CONSIDERATO che permangono le condizioni di inagibilità per la parte distinta catastalmente al Foglio 13, mappale 287 sub. 5 porzione come indicato nella planimetria allegata;

REVOCA PARZIALMENTE

per quanto sopra visto e considerato, l' Ordinanza n. 35 del 29/05/2018 - Prot. n. 4656/2018, che viene revocata e sostituita dalla presente relativa allo sgombero cautelativo, a tutela della pubblica incolumità, dell'immobile oggetto dell'ordinanza stessa;

si precisa inoltre che a seguito del presente provvedimento di revoca decade il diritto di percepire il Contributo per l'Autonoma Sistemazione e che pertanto l'erogazione del CAS cesserà dalla data di notifica del provvedimento stesso, come stabilito dal Dipartimento della protezione Civile con Nota Prot. UOGA/TERAG18_SM/0030763 del 28/05/2018.

AVVISA

1. Che resta onere dei proprietari la verifica ed il mantenimento del buono stato degli interventi di ripristino delle condizioni di utilizzabilità dell'immobile;

2. Che la ricostruzione privata è disciplinata dal Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 decreto-legge 17 ottobre 2016, con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite *dagli eventi sismici del 2016*" s.s.m.i.;

MANDA

copia delle presente Ordinanza a tutti i soggetti interessati, nella fattispecie rappresentati da:

- a) Ditta proprietaria Sig.ra Hickson Tamsin Anne (HCKTSN62E56Z347I), nata in Repubblica Sudafricana in data 16/05/1962 e residente a Mogliano (MC) in Via Volturelle, 21;
- b) Ditta proprietaria Sig. Montecchiari Aldo (MNTLDA52E30D042A), nato a Corridonia (MC) in data 30/05/1952 e residente a Mogliano (MC) in Via Volturelle, 21;
- c) Prefettura di Macerata;
- d) Comando Stazione Carabinieri di Mogliano;
- e) Ufficio di Polizia Locale/Ufficio Messi quali soggetti incaricati della notificazione e l'Ufficio di Polizia Locale è l'incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare. Contro la presente Ordinanza sono ammissibili, entro i termini sotto indicati e tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento:

- Ricorso al Prefetto di Macerata entro n. 30 giorni;
- Ricorso al TAR della Regione Marche entro n. 60 giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro n.120 giorni.

Mogliano , li 12-04-2019



IL SINDACO
Dr. ZURA Flavio